

CIRCOLARE SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA

PARTE I - PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 - Principi generali	5
Art. 2 - Titolarità e organizzazione dell'ufficio	5
Art. 3 - Efficace e uniforme esercizio dell'azione penale	6
Art. 4 - Criteri di priorità	6
PARTE II - SOGGETTI	7
Art. 5 - Il procuratore della Repubblica	7
Art. 6 - Il procuratore aggiunto	7
Art. 7 - Il vicario	8
Art. 8 - Il sostituto procuratore della Repubblica	9
Art. 9 - Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio	9
Art. 10 - Criteri di assegnazione alle unità organizzative e limiti alla mobilità interna	10
PARTE III - STRUMENTI ORGANIZZATIVI	11
Art. 11 - Il progetto organizzativo	11
Art. 12 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo	13
Art. 13 - Variazioni	15
Art. 14 - Atti d'indirizzo e protocolli investigativi	15
PARTE IV - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI	16
Art. 15 - Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori, ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti.	16
Art. 16 - Ridistribuzione dei procedimenti	16
Art. 17 - Assegnazione di singoli atti	16
Art. 18 - Designazione per l'udienza	17
PARTE V - CORRETTO, PUNTUALE E UNIFORME ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E GIUSTO PROCESSO	17
Art. 19 - Assenso	17
Art. 20 - Visti	17
Art. 21 - Comunicazioni	18
Art. 22 - Altri oneri informativi	18
Art. 23 - Revoca dell'assegnazione	18
Art. 24 - Tutela della segretezza delle indagini nelle ipotesi di revoca	19
Art. 25 - Contenuto del provvedimento di revoca	19
Art. 26 - Sostituzione del magistrato	20

Art. 27 - Rinuncia all'assegnazione	20
Art. 28 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie	21
PARTE VI - LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA	21
Art. 29 - Presupposti normativi e disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia	21
Art. 30 - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia	21
Art. 31 - Criteri per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia	22
Art. 32 - Designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A. e attribuzione delle funzioni	23
Art. 33 - Procedimento di designazione alla D.D.A.	24
Art. 34 - Delega	25
Art. 35 - Durata della designazione e permanenza massima	25
Art. 36 - Assegnazione degli affari	26
PARTE VII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI PROCURA DI SECONDO GRADO	27
Art. 37 - Il progetto organizzativo delle Procure Generali presso le Corti d'Appello	27
Art. 38 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo	28
Art. 39 - Attività di vigilanza dei procuratori generali presso la Corte di appello	28
Art. 40 - Competenze in materia di buone prassi organizzative	29
Art. 41 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale	29
Art. 42 - Disposizioni applicabili	30
PARTE VIII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO	30
Art. 43 - Criteri generali	30
Art. 44 - Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	30
Art. 45 - Il procuratore nazionale aggiunto	32
Art. 46 - Il Vicario	32
Art. 47 - Il progetto organizzativo	33
Art. 48 - Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni	34
Art. 49 - Provvedimenti attuativi	35
Art. 50 - Assegnazione e co-assegnazione	35
Art. 51 - Assegnazione di singoli atti	36
Art. 52 - Designazione per l'udienza	36
Art. 53 - Visti	36
Art. 54 - Revoca dell'assegnazione	37
Art. 55 - Rinuncia all'assegnazione	37
Art. 56 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie	37

PARTE IX - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE	38
Art. 57 - Il progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte di Cassazione	38
PARTE X - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	38
Art. 58 - Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni	38
Art. 59 - Vicario	38
Art. 60 - Il progetto organizzativo	39
Art. 61 - Il procedimento di formazione del progetto organizzativo	41
Art. 62 -Variazioni	42
PARTE XI - FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI	43
Art. 63 - Esoneri	43
Art. 64 - Collaborazione di un magistrato delegato	43
Art. 65 - Referente informatico e magistrato di riferimento per l'informatica (RID e MAGRIF)	43
Art. 66 - Referente per la formazione	43
Art. 67 - Esonero parziale del referente per la formazione	43
Art. 68 - Incompatibilità dell'incarico di referente per la formazione	44
Art. 69 - Componente della Struttura tecnica per l'organizzazione	44
Art. 70 - Incompatibilità dell'incarico di componente della Sto	44
Art. 71 - Componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione	44
Art. 72 - Esonero parziale del componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione	45
PARTE XII - DISPOSIZIONI SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITA'	45
Art. 73 - Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza	45
Art. 74 - Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati	45
Art. 75 - Misure organizzative a tutela del nucleo familiare	45
Art. 76 - Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute	46
Art. 77 - Benessere fisico e psicologico dei magistrati	46
Art. 78 - Clima relazionale	46
Art. 79 - Condizioni soggettive e forme di tutela	46
Art. 80 - Divieto di mutamento di funzioni	46
Art. 81 - Criteri organizzativi generali	46
Art. 82 - Ulteriori misure organizzative	47
Art. 83 - Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale	47
Art. 84 - Assegnazione temporanea ad altra unità organizzativa	47

Art. 85 - Tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità	47
PARTE XIII - DISPOSIZIONI FINALI	48
Art. 86 - Sostituzione di circolari precedenti ed entrata in vigore	48

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. La presente circolare individua i principi generali per l'organizzazione degli uffici requirenti e l'adozione dei relativi progetti organizzativi in conformità alle disposizioni costituzionali riferibili all'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce delle quali deve essere interpretata ed applicata, nonché alle previsioni di legge e alla normativa secondaria vigente.
2. Costituiscono principi generali per l'organizzazione degli uffici requirenti:
 - la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed alle norme sul giusto processo¹;
 - l'imparzialità, la trasparenza, la tempestività, l'efficacia, la funzionalità e l'uniformità dell'attività dell'ufficio, nelle materie e nei settori di competenza;
 - il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, la loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini;
 - il rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna²;
 - la garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale;
 - l'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i difensori e con l'utenza.

Art. 2 - Titolarità e organizzazione dell'ufficio

1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale e preposto dell'ufficio del pubblico ministero lo dirige e ne organizza l'attività al fine di conseguire gli obiettivi del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, della ragionevole durata del processo, nonché dell'efficiente svolgimento di ogni ulteriore funzione attribuita dall'ordinamento tra cui l'iniziativa o l'intervento nei procedimenti civili, nel settore delle misure di prevenzione, nell'organizzazione dell'esecuzione penale. Nella direzione e organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica assicura il rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica definisce in via generale i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio.
3. I principi e i criteri vengono individuati e adottati dal procuratore della Repubblica nel rispetto della previsione della presente circolare e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle apposite riunioni con i procuratori aggiunti, i magistrati di ogni singolo gruppo o dell'ufficio nonché dei contributi del servizio studi di cui all'art. 3 lett. h).
4. I verbali delle riunioni e i successivi provvedimenti adottati, nonché le relative modifiche sono trasmessi con modalità telematica alla procura generale presso la corte d'appello e al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) anche ai fini dell'inserimento in una sezione dedicata della banca dati delle buone prassi.
5. I principi e i criteri previsti dal presente articolo, distinti dagli altri strumenti di indirizzo previsti dall'art. 14, sono a disposizione dei magistrati dell'ufficio presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

¹ Art. 1, comma 2, D.Lgs. 106/2006;

² Art. 408, comma 1, c.p.p.;

6. Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire, in attuazione dei criteri di cui al co. 3, ulteriori criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio della relativa attività di indagine.

Art. 3 - Efficace e uniforme esercizio dell'azione penale

Il procuratore della Repubblica adotta le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, la completezza delle indagini preliminari, anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato rispettando i seguenti principi generali e organizzativi e tenendo, altresì, conto dei criteri di priorità definiti in conformità ai principi di cui all'art. 4:

- a) trattazione di materie omogenee e specialistiche da parte di unità organizzative dedicate;
- b) gestione unitaria degli affari semplici anche con la creazione di apposite strutture di supporto nelle quali deve essere garantito l'apporto di magistrati ordinari e onorari;
- c) equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati garantendo la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro;
- d) circolazione periodica di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali del territorio;
- e) svolgimento di riunioni periodiche delle unità organizzative, anche al fine di elaborare appositi protocolli investigativi, delle quali è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore o del procuratore aggiunto;
- f) individuazione di adeguate modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative
- g) organizzazione di un servizio studi per l'aggiornamento dei magistrati sulle novità legislative e giurisprudenziali negli uffici in cui le dimensioni lo consentono e, in ogni caso, negli uffici di grandi dimensioni indicati nella tabella A del T.U. sulla dirigenza giudiziaria;
- h) mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale per la verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative individuate ai sensi dell'art. 12 co. 5;
- i) gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria ed il personale amministrativo;
- j) necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio;
- k) organizzazione dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017 e delle attività che potranno essere svolte dai viceprocuratori onorari, nei limiti di quanto gli artt. 16 e 17 del medesimo decreto stabiliscono.

Art. 4 - Criteri di priorità

1. Il procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo determina i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, anche nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

2 Ai fini di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica illustra nel progetto organizzativo o in una successiva variazione ove occorra:

- a) l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della commissione flussi istituita presso il consiglio giudiziario della corte d'appello;
- b) gli obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire.

3. I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare:

- a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art 132 bis disp. att. c.p.p.;
- b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 bis comma 1 lett. a) *bis* disp. att. c.p.p.;

4. Il procuratore della Repubblica adotta, altresì, i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

PARTE II - SOGGETTI

Art. 5 - Il procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale, esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designi altri magistrati addetti all'ufficio mediante assegnazione o coassegnazione. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio e l'adeguato svolgimento delle altre funzioni assegnate all'ufficio del pubblico ministero.
3. Il procuratore assicura il coordinamento tra i magistrati dell'ufficio e con gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p..
4. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal C.S.M., il progetto organizzativo dell'ufficio.
5. Il procuratore della Repubblica attribuisce a sé stesso un carico di lavoro in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio, indicandone nel progetto organizzativo le concrete modalità di attuazione, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione secondo le modalità previste dall'art.15.
6. Negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "*Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria*", il procuratore può escludere la riserva indicandone le ragioni nel progetto organizzativo.
7. Il procuratore della Repubblica cura e disciplina i rapporti con la stampa, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006 e le circolari adottate dal C.S.M..

Art. 6 - Il procuratore aggiunto

1. Il procuratore aggiunto³ coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione dell'unità organizzativa assegnatagli e le altre funzioni delegate dal procuratore della Repubblica, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.
2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il procuratore aggiunto indice riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria.

³ Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della Direzione Distrettuale Antimafia (si veda l'art. 70 Ord. Giud. R.D. n.12/1941, con le modifiche apportate dall'art. 20 D. Lgs. n. 51/1998 e dall'art. 4 D. Lgs. n.138/1999). La legge delega (n. 150 del 25/7/2005) di riforma all'ordinamento giudiziario impone di: "Prevedere che il Procuratore della Repubblica possa delegare un Procuratore Aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti [...] perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella attività di un settore di affari" (art. 2, comma 4, lett. b), L. n. 150/2005).

3. In caso di contrasto con i magistrati dell'unità organizzativa coordinata o di altre unità organizzative, il procuratore aggiunto ne riferisce al procuratore della Repubblica.
4. Al procuratore aggiunto è attribuito un carico di lavoro in misura ridotta non inferiore al 50% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio e, comunque, compatibile con le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'ufficio. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo.
5. Al procuratore aggiunto si applicano le previsioni in materia di assegnazioni e co-assegnazioni, direttive, revoche ed assenso dettate per gli altri magistrati dell'ufficio.
6. Le previsioni della presente circolare relative al procuratore aggiunto si applicano, in quanto compatibili, al magistrato dell'ufficio a cui sono conferiti, previo interpello, dal procuratore della Repubblica deleghe e compiti di collaborazione e coordinamento. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma non è, tuttavia, consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario salvo che, in caso di coordinamento, non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 9 co. 8 lett. b).

Art. 7 - Il vicario

1. Il procuratore della Repubblica può designare, con l'adozione del progetto organizzativo, ovvero con successive variazioni, tra i procuratori aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento^[1]. Negli uffici in cui non sia prevista in organico la presenza di un procuratore aggiunto il vicario viene individuato tra i sostituti procuratori addetti all'ufficio.
2. Il vicario può essere revocato con variazione del progetto organizzativo ai sensi del successivo art. 13 previo decreto motivato.
3. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico.
4. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino all'approvazione del nuovo progetto organizzativo.
5. Il dirigente dell'ufficio cessato dalle funzioni direttive per scadenza dell'ottennio, ove abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione e sempre che la stessa non sia stata rigettata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 160/2006, svolge funzioni di reggenza anche nei casi in cui sia stato designato un vicario.
6. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio o, in mancanza, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo^[2].
7. Negli uffici in cui non è nominato il vicario, in caso di assenza o impedimento del procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

^[1] Art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006. "Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

^[2] Art. 109 Ord. Giud. - Supplenza di magistrati del pubblico ministero - In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto

8. Al vicario ovvero al magistrato a cui è affidata la reggenza dell'ufficio in caso di scopertura del posto di procuratore o, comunque, ove si presuma che la mancanza, l'assenza o l'impedimento del dirigente possano avere durata superiore ai sei mesi, spetta la medesima percentuale di esonero dal lavoro giudiziario pari a quella prevista per il procuratore nel progetto organizzativo

Art. 8 - Il sostituto procuratore della Repubblica

1. Il sostituto contribuisce - secondo canoni di leale collaborazione con il procuratore ed i procuratori aggiunti - all'elaborazione e all'attuazione del progetto organizzativo, dei principi e criteri generali di cui all'art. 2 co. 3 nonché delle linee guida e dei protocolli investigativi di cui all'art. 14.
2. Ai fini di cui al comma 1 i sostituti partecipano alle periodiche riunioni dei dipartimenti, dei gruppi o delle sezioni di appartenenza e alle assemblee generali dell'ufficio.
3. Il sostituto assicura la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini tra i magistrati facenti parte della medesima unità di lavoro o comunque titolari di procedimenti collegati nel rispetto delle direttive impartite dal procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
4. Il sostituto esercita con professionalità e responsabilità le funzioni attribuite al pubblico ministero con le garanzie stabilite dalla Costituzione e definite dall'ordinamento giudiziario.
5. Il sostituto designato nell'udienza penale svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia.

Art 9 - Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

1. Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro e sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.
2. Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica determina l'organico di ciascuna articolazione interna dell'ufficio comprensivo dei posti non coperti.
3. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell'organico delle varie articolazioni interne non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio.
4. Il procuratore, quando non ritiene di assumerlo direttamente, delega il coordinamento di ciascuna unità organizzativa e delle eventuali articolazioni interne in essa comprese ad un solo procuratore aggiunto. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.
5. Negli uffici in cui sono presenti più procuratori aggiunti l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione delle unità organizzative, avviene sempre previo esperimento di interpello e sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso - previa comunicazione anche in via telematica - ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di procuratore aggiunto nell'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.
6. La delega è revocabile con provvedimento motivato del procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato

interessato. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7 e 8 dell'art. 23 e il comma 2 dell'art. 24.

7. In ogni caso, il procuratore della Repubblica assicura il mantenimento in capo al procuratore aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.

8. Il procuratore della Repubblica può delegare le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell'ufficio:

- a) qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più procuratori aggiunti;
- b) in caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi.
- c) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.

Nelle ipotesi di cui alle superiori lettere b) e c) la funzione di coordinamento può essere affidata soltanto se, a seguito di specifico interpello, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.

9. Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di un'unità organizzativa ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

Art 10 - Criteri di assegnazione alle unità organizzative e limiti alla mobilità interna

1. Il procuratore procede all'assegnazione dei magistrati alle unità organizzative a domanda o d'ufficio. L'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda. L'assegnazione d'ufficio è ammessa: per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello; per far fronte ad eccezionali e imprevedibili esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione; nel caso di permanenza del sostituto oltre il termine massimo stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008; nel caso di magistrato di nuova destinazione che non abbia partecipato agli interPELLI indetti fino al giorno precedente alla presa di possesso nell'ufficio.

2. Ai fini di cui al comma 1 nel progetto organizzativo devono essere indicate:

- a) le modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti;
- b) le eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima previsto al comma 3;
- c) le modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare;
- d) i criteri da applicare per l'assegnazione, a domanda, dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori alle unità organizzative, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;
- e) i criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione;

- f) i criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008.
3. La permanenza nella stessa unità organizzativa è temporanea ed è compresa tra un periodo minimo ed un periodo massimo ed in particolare:
- a) un anno, per le assegnazioni d'ufficio, due anni, per le assegnazioni a domanda estensibili fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio;
 - b) dieci anni, per il periodo massimo.
4. I criteri di computo del periodo minimo di permanenza sono i seguenti:
- a) la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa specializzata da cui chiede di essere spostato;
 - b) il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello.

PARTE III-STRUMENTI ORGANIZZATIVI

Art. 11 - Il progetto organizzativo

1. Il procuratore della Repubblica, nel rispetto dei principi generali individuati nella parte I della presente circolare e in attuazione dell'art. 1, comma 6 e 7, D. Lgs. n. 106/2006, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il progetto organizzativo dell'ufficio.
2. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assume le funzioni di procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente. Il progetto deve essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo.
3. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio, viene elaborato secondo i modelli standard stabiliti dal C.S.M. allegati alla presente circolare, e contiene, in ogni caso:
 - 1) l'analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio;
 - 2) l'illustrazione e l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale;
 - 3) la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne;
 - 4) l'indicazione delle risorse umane e materiali di cui dispone l'ufficio e la distribuzione delle stesse al suo interno con particolare riferimento alla polizia giudiziaria, al personale amministrativo ed all'accesso alle banche dati;
 - 5) le misure organizzative finalizzate a garantire:
 - l'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale;
 - la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole previsione di condanna ex art. 408 c.p.p.;
 - l'efficace ricorso alle misure di prevenzione;
 - l'effettività del coordinamento investigativo;

- l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa;
- 6) in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse, gli obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale di validità del progetto, tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 240/2006;
 - 7) i criteri di priorità di cui all'art. 4;
 - 8) le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile;
 - 9) le articolazioni interne in dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro specializzati per materia ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e, in ogni caso, negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semi-direttiva, con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati, specificando la data di assegnazione;
 - 10) i criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative e comunque nel rispetto dei limiti temporali di permanenza minima e massima;
 - 11) i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica;
 - 12) i criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti;
 - 13) i criteri di auto assegnazione e coassegnazione con il procuratore e il procuratore aggiunto;
 - 14) le ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti già assegnati;
 - 15) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2;
 - 16) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;
 - 17) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto;
 - 18) i compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore assicurando il loro costante coordinamento dal procuratore della Repubblica, dal procuratore aggiunto o di altro magistrato delegato;
 - 19) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19;
 - 20) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22;
 - 21) per le Procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p., nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo;
 - 22) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso la stessa unità organizzativa, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con Delibera del 13 marzo 2008 e succ. mod. all'11 febbraio 2015, nonché dall'art. 10, commi 3 e 4;
 - 23) i criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini;

- 24) i magistrati titolari di eventuali incarichi di coordinamento o collaborazione, con indicazione del provvedimento di conferimento, se adottato in data antecedente al progetto ed ivi confermato, dell'oggetto, della durata complessiva o residua e delle ragioni della conferma;
 - 25) i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'art. 9, co. 8;
 - 26) i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive;
4. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:
- 1) criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;
 - 2) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;
 - 3) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio;
 - 4) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
 - 5) le previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p.;
 - 6) l'indicazione del vicario e i criteri adottati per l'individuazione dello stesso.

Art. 12 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo

1. Ai fini dell'elaborazione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica, negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "*Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria*", almeno trenta giorni prima della scadenza del precedente progetto e in ogni caso almeno quindici giorni prima della comunicazione prevista al comma 3, convoca l'assemblea generale dell'ufficio in cui, con riferimento alle diverse tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, illustra i principali dati riguardanti i flussi dei procedimenti nel quadriennio precedente e lo stato delle pendenze e gli indici relativi all'efficacia dell'esercizio dell'azione penale sollecitando il confronto in ordine alle scelte organizzative e all'individuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4.
2. In tutti gli uffici il procuratore della Repubblica, nel termine indicato al comma precedente, invita i magistrati a formulare, anche tramite riunioni dei dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo.
3. Il procuratore della Repubblica redige, quindi, la proposta di progetto organizzativo e la comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame.
4. La proposta è altresì trasmessa al presidente del Tribunale, al procuratore generale presso la Corte d'Appello e al procuratore nazionale antimafia limitatamente alla parte relativa all'assetto della D.D.A. nonché, se diversi, delle sezioni cui sono assegnati i procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p..
5. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire:
 - a) il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive da parte dello stesso magistrato del pubblico ministero, nonché quello della stabilità della designazione per le udienze;

- b) la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili;
 - c) la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;
 - d) il rispetto dei criteri di priorità.
6. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello con particolare riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.
7. Delle assemblee di cui ai commi 1 e 3 e delle riunioni di cui ai commi 5 e 6 sono redatti i relativi verbali che, unitamente agli eventuali proposte e contributi pervenuti, sono allegati al provvedimento finale.
8. All'esito delle interlocuzioni sopra descritte il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.
9. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica adotta entro quindici giorni il progetto organizzativo dell'ufficio con facoltà di formulare controdeduzioni o accogliere in tutto o in parte le osservazioni proposte.
10. Entro lo stesso termine, il procuratore della Repubblica trasmette il decreto di adozione del progetto con le eventuali osservazioni e controdeduzioni al Consiglio giudiziario per il prescritto parere.
11. Al Consiglio Giudiziario compete un autonomo potere istruttorio al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.
12. Il Consiglio Giudiziario, valutate le eventuali osservazioni unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica, esprime un parere motivato - redatto sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del C.S.M. - di approvazione totale o parziale o di non approvazione del progetto organizzativo, sentita, ove necessario, la Commissione flussi sulla validazione dei dati statistici, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire.
13. I Consigli Giudiziari esaminano i progetti organizzativi degli uffici requirenti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.
14. Il progetto si intende approvato e diviene efficace se il C.S.M. non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio a mezzo PEC del parere del Consiglio Giudiziario. Dell'approvazione mediante silenzio assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.
15. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza, ovvero il Consiglio giudiziario ha espresso parere contrario unanime, il C.S.M. delibera nel termine di centottanta giorni.
16. Il C.S.M., valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, delibera l'approvazione totale o parziale o la non approvazione del progetto organizzativo; l'approvazione parziale è ammessa sempre che le parti non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni del progetto. Nel caso di mancata approvazione o di approvazione parziale del progetto organizzativo da parte del C.S.M., il procuratore della Repubblica, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione o di approvazione parziale avvia la procedura di cui ai commi 1 e seguenti per la redazione di un nuovo progetto, ovvero della modifica della parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, predispone un nuovo progetto organizzativo o una nuova variazione. L'ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché dei termini di cui ai commi 1, 9 e 10 è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

17. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Nei casi di approvazione parziale del nuovo progetto resta in vigore quello del quadriennio 2020/2023 limitatamente alla parte non approvata. Nel caso di approvazione totale il progetto organizzativo diviene efficace con l'adozione della delibera del C.S.M.

18. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati:

- al procuratore della Repubblica interessato, che ne cura la trasmissione ai magistrati dell'ufficio, al Tribunale e al Consiglio dell'ordine degli avvocati;
- al procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
- al procuratore generale presso la Corte di Appello.

Art. 13 - Variazioni

1. Con le medesime modalità di cui all'art. 12, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

2. Tutte le variazioni del progetto organizzativo vanno immediatamente comunicate ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia, nonché al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

3. Le variazioni del progetto organizzativo sono dichiarate immediatamente esecutive dal procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, salvo la deliberazione di approvazione del C.S.M.

4. I magistrati interessati possono formulare osservazioni nel termine di sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 rispetto alle variazioni immediatamente esecutive, e nel termine di dieci giorni da tale comunicazione rispetto alle variazioni ordinarie.

5. Il Consiglio Giudiziario esprime il parere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 12 e 13. Il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.

Art. 14 - Atti d'indirizzo e protocolli investigativi

1. Il procuratore della Repubblica, ai fini della maggiore efficacia nell'esercizio dell'azione penale e della completezza delle indagini preliminari, promuove l'elaborazione di linee guida e protocolli investigativi con particolare riferimento ai settori di maggiore rilevanza e alle materie di più elevata complessità tecnica-

2. Le linee guida e i protocolli contengono atti d'indirizzo, sia di carattere organizzativo che di carattere investigativo, e vengono elaborate sulla base delle esperienze maturate nei gruppi di lavoro, sezioni o dipartimenti a cui esse si riferiscono, a seguito delle periodiche riunioni dei magistrati che ne fanno parte, tenendo conto degli eventuali protocolli d'intesa e degli accordi di cooperazione interistituzionale.

3. Il procuratore della Repubblica cura la trasmissione di tutte le linee guida e dei protocolli adottati dall'Ufficio al procuratore generale presso la Corte d'Appello, per la loro diffusione negli uffici del distretto, nonché al C.S.M., ai fini dell'inserimento nella banca dati delle buone prassi.

4. Il procuratore della Repubblica, secondo le modalità più idonee, procede al monitoraggio periodico dell'esito delle indagini svolte nei settori e nelle materie alle quali si riferiscono le linee guida adottate, ai fini del loro aggiornamento.

5. Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 4 possono essere delegate ai procuratori aggiunti coordinatori dei gruppi di lavoro, sezioni o dipartimenti.

6. Il C.S.M. cura la diffusione delle linee guida di maggior rilevanza ed efficacia, verificandone i risultati sulla base di analisi statistiche.

PARTE IV - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

Art. 15 - Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori, ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti.

1. Il procuratore della Repubblica, nel progetto organizzativo, determina i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili.
2. Nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati il procuratore della Repubblica adotta criteri che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione.
3. Il procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.
4. La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.
5. Il procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.
6. Nei casi di coassegnazione o assegnazione in deroga, il procuratore della Repubblica deve adeguatamente motivare anche la scelta del magistrato co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti dei gruppi specializzati di indagine cui sono devolute le materie oggetto del procedimento o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 102 D. Lgs. n. 159/2011.
8. L'assegnazione e la coassegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.
9. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione.
10. L'assegnazione e la coassegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti.
11. Il procuratore della Repubblica cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4, 10 e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5.
12. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.

Art.16 - Ridistribuzione dei procedimenti

In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore ad un anno di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede allacoassegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p..

Art. 17 - Assegnazione di singoli atti

1. L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore della Repubblica o assegnati ai procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.
2. Il magistrato onerato del compimento di singoli atti è individuato secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo.

Art. 18 - Designazione per l'udienza

Il procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive nonché quello di stabilità della designazione.

PARTE V - CORRETTO, PUNTUALE E UNIFORME ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E GIUSTO PROCESSO

Art. 19 - Assenso

1. Il procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari⁴. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, co. 3, D. Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo⁵.
2. Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definisce il procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti.
3. Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento.
4. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.
5. Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all'adempimento dell'obbligo di informazione al procuratore della Repubblica o al suo delegato.

Art. 20 - Visti

1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 19 della presente circolare, il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o

⁴ Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.

⁵ Art. 3, comma 3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.

categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui, ovvero ad un procuratore aggiunto, preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".

2. Il "visto" ha funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 finalizzata anche a favorire l'interlocazione tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il procuratore della Repubblica⁶.

3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il procuratore della Repubblica, il procuratore aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocazione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della presente circolare, il procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocazioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

5. Il procuratore della Repubblica dà atto, con separato provvedimento, dell'esperimento delle interlocazioni di cui al comma 3, secondo periodo.

6. Gli eventuali atti relativi all'interlocazione sul "visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

Art. 21 - Comunicazioni

Il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può altresì prevedere nel progetto organizzativo che gli atti diversi da quelli previsti al precedente art. 20 posti in essere dai sostituti vengano comunicati a lui ovvero ad un procuratore aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi.

Art. 22 - Altri oneri informativi

Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocazione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini.

Art. 23 - Revoca dell'assegnazione

1. Nel corso delle attività d'indagine relative ad un procedimento se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'art. 2 della presente circolare, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il procuratore della Repubblica o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.

⁶ Art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

2. Il provvedimento di revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.
3. Prima di adottare il provvedimento di revoca, il procuratore della Repubblica informa il procuratore generale presso la Corte d'Appello e, ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa, consulta il procuratore aggiunto o il coordinatore della medesima, assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui al comma 1, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni.
6. Nel corso delle attività di indagine – quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice – il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica; il procuratore della Repubblica senza ritardo le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni.
7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca prevista dai commi 1 e 6, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.
8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente.

Art. 24 - Tutela della segretezza delle indagini nelle ipotesi di revoca

1. Il procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione delle osservazioni formulate dal sostituto e delle proprie controdeduzioni al C.S.M. prevista dal comma 6 dell'articolo precedente pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali *omissis*.
2. Il Consiglio preso atto della sussistenza dell'esigenza di segretezza delle indagini sospende il procedimento.
3. Il procuratore della Repubblica provvede all'inoltro della documentazione al C.S.M. non appena le esigenze di segretezza siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.
4. Si applicano per il resto le previsioni dell'art. 23 della presente circolare.

Art. 25 - Contenuto del provvedimento di revoca

1. Nel provvedimento di revoca previsto dall'art. 2 comma 2d.l.vo 20 febbraio 2006 n.106 il procuratore della Repubblica indica:
 - a) l'attività del sostituto ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;

- b) i principi o criteri definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2 comma 6 della presente circolare oggetto di violazione o di contrasto;
 - c) la esplicitazione delle ragioni di contrasto tra attività da svolgere e principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
 - d) la esplicitazione delle ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal sostituto ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.
2. Nei casi previsti dall'art.2 comma 2 *bis* d.l.vo 20 febbraio 2006 n.106 ed in particolare quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il provvedimento di revoca deve essere congruamente motivato indicando espressamente che il magistrato assegnatario non ha osservato le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
3. Nelle ipotesi di sostituzione previsti all'art. 24 il provvedimento indica le circostanze di fatto che integrano la specifica causa di sostituzione con adeguata motivazione.

Art. 26 - Sostituzione del magistrato

1. Nella fase delle indagini preliminari il magistrato è sostituito dal procuratore della Repubblica con provvedimento motivato quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e).
2. Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 co. 7 e 24.
3. Il sostituto designato nell'udienza penale è sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
4. Il procuratore della Repubblica trasmette al C.S.M. copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato nell'udienza penale; quando la sostituzione in udienza del magistrato è motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio, la segnalazione avviene in modo riassuntivo semestralmente, ferma rimanendo la facoltà del magistrato, di dare notizia, in ogni momento, al C.S.M. della avvenuta sostituzione; nei casi di sostituzione per le situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e) il magistrato entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni; si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 co. 7 e 24.

Art. 27 - Rinuncia all'assegnazione

1. Al magistrato assegnatario del procedimento è consentito rinunciare all'assegnazione con atto scritto motivato comunicato al procuratore della Repubblica che provvederà alla riassegnazione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.
2. Tale facoltà è riconosciuta nei seguenti casi di:

- contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art.2 comma 6, inseriti nell'atto di assegnazione;
 - assegnazione di singoli atti prevista dall'art.17 comma 2;
 - diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare di cui all'art. 19;
 - contrasto previsto dall'art. 20 comma 5;
 - contrasto previsto dall'art.23 comma 1.
3. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica.
4. Il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al Csm per la presa d'atto, per il tramite del procuratore della Repubblica, per la verifica dei presupposti di cui al comma 2.

Art. 28 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie

1. Nelle determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie, il procuratore della Repubblica:
- a) provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, in collaborazione con la dirigenza amministrativa nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge;
 - b) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Mag.rif. dell'ufficio ed al R.I.D. del distretto;
 - c) assicura la distribuzione periodica delle statistiche dell'ufficio, anche comparate, a tutti i magistrati;
 - d) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.

PARTE VI - LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Art. 29 - Presupposti normativi e disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia

1. La costituzione, la permanenza, il funzionamento e le variazioni della Direzione distrettuale antimafia (D.D.A.), nonché le applicazioni ad essa, anche per singoli procedimenti, sono disciplinati dal D. Lgs., 6 settembre 2011, n. 159⁷ e successive modificazioni, dalla presente circolare, dal Regolamento adottato con delibera del C.S.M. del 13 marzo 2008.
2. Le applicazioni dei magistrati della D.D.A. e della D.N.A. sono disciplinate anche dalle disposizioni contenute nella circolare adottata con delibera del 20 giugno 2018 in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali.
3. Il procuratore distrettuale vigila affinché i magistrati addetti alla D.D.A. ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini nel rispetto delle direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, se diversi dalla D.D.A., anche alle sezioni cui sono assegnati i procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p..

Art. 30 - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia

⁷ Si vedano gli artt. 102, 103, 104, 105 e 106.

1. La D.D.A. è costituita nell'ambito della Procura della Repubblica presso il Tribunale della città capoluogo del distretto.
2. Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato tra un quinto e un quarto dei sostituti in organico presso la procura distrettuale, salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione. Quando il provvedimento in deroga viene adottato dopo la redazione del programma organizzativo, il procuratore procede ai sensi dell'art. 13.
3. Possono fare parte della D.D.A. soltanto i sostituti addetti alla Procura della Repubblica indicata al comma 1, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità.
4. I magistrati addetti alla D.D.A. non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione distrettuale, salvo comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di Procura.
5. Ai magistrati della D.D.A. non possono essere assegnati affari diversi da quelli per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., salva possibilità di deroga con provvedimento adeguatamente motivato.
6. Nell'organizzazione dell'assetto e delle competenze D.D.A., il procuratore della Repubblica specifica espressamente se l'unità competente in materia antiterrorismo costituisca un'articolazione interna alla stessa D.D.A., ovvero una sezione autonoma dell'ufficio, indicando le ragioni della scelta organizzativa adottata.
7. I magistrati della D.D.A., di regola, non possono essere inseriti nella tabella infra-distrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.

Art. 31 - Criteri per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia

1. Quando deve procedere alla designazione di uno o più magistrati alla D.D.A., il procuratore della Repubblica, sentiti i procuratori Aggiunti eventualmente delegati alla D.D.A., entro il termine di cui al comma 7, predispone interpello, con il quale invita tutti i sostituti che possiedono i requisiti stabiliti dall'art. 30, comma 3, a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico.
2. Nel procedimento di designazione alla D.D.A., si tiene conto delle “*specifiche attitudini*” e delle “*esperienze professionali*” dei magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità, da valutarsi in comparazione con quelle degli altri magistrati dell'ufficio.
3. Per determinare le “*specifiche attitudini*” deve essere valutata la particolare idoneità del magistrato ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia, sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di rilevanza:
 - 1) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero e per un congruo periodo di tempo, di procedimenti e processi penali relativi a reati di criminalità organizzata, con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.;
 - 2) dalla trattazione, come giudice, di procedimenti e processi in materia di criminalità organizzata con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.;
 - 3) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice, di procedimenti per misure di prevenzione personali e/o patrimoniali, per pericolosità qualificata, ai sensi degli artt. 4, lett. a) e b), 16, co. 1, lett. a), D.lgs. 159/2011;
 - 4) dalla capacità di efficace gestione – anche informatizzata - di procedimenti e processi caratterizzati da elevata complessità dal punto di vista del numero di imputati o di imputazioni elevate;
 - 5) dalle esperienze relative a rapporti con autorità investigative e giudiziarie straniere e sovranazionali;
 - 6) dalle pubblicazioni, scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle tecniche investigative e agli strumenti d'indagine;
 - 7) da ogni altro elemento obiettivo dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta, espressamente indicati dal progetto organizzativo.

4. In deroga ai criteri di cui al precedente comma 3, il procuratore della Repubblica può stabilire nel progetto organizzativo una quota di posti, entro i limiti di 1/5 dei posti da cui è formata la pianta organica della D.D.A., per la cui copertura assumono preminente rilievo pregresse esperienze maturate nella trattazione di procedimenti e processi relativi a materie ad elevato tasso di specializzazione espressamente indicate, dando conto delle peculiari fenomenologie criminali del territorio che giustificano tale scelta. I magistrati designati ai sensi del presente comma devono comunque aver maturato nel triennio antecedente adeguata esperienza in procedimenti di cui al n. 1 del precedente comma.
5. Per individuare le “esperienze professionali” possono essere valutate tutte le attività compiute dal magistrato significative per lo svolgimento delle funzioni di magistrato addetto alla D.D.A. e risultanti dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti in occasione delle valutazioni di professionalità, da provvedimenti del C.S.M. e dalle schede di autorelazione.
6. La designazione avviene con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati dal precedente comma 3.
7. Nel caso in cui le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari, il procuratore procede d’ufficio e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, individua i componenti della D.D.A. tra gli altri magistrati addetti all’ufficio, dandone conto in motivazione.
8. Al fine di favorire un congruo periodo di formazione del magistrato designato da parte del magistrato uscente, funzionale alla puntuale e progressiva trasmissione delle conoscenze e delle informazioni, il procuratore della Repubblica procede a interpello almeno sei mesi prima della vacanza del posto.
9. Al medesimo scopo il procuratore della Repubblica può co-assegnare anticipatamente alcuni procedimenti, sia in fase di indagini, che in fase dibattimentale, in favore del magistrato designato, fermo restando il suo impegno nel settore di provenienza, fino al momento del passaggio alla D.D.A.

Art. 32 - Designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A. e attribuzione delle funzioni

1. Negli uffici di Procura della Repubblica in cui la D.D.A. è articolata in più unità di lavoro, in relazione a particolari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, possono essere designati quali componenti, qualora il procuratore della Repubblica trattenga per sé le funzioni di direzione di cui all’art. 102, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, anche uno o più procuratori aggiunti, a cui sono attribuite le funzioni indicate al comma 3. In tal caso i procuratori aggiunti concorrono a comporre la quota percentuale degli addetti alla D.D.A. stabilita all’art. 30, comma 2.
2. Al procedimento per la designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A., si applicano gli artt. 9, comma 5, e 31, commi 2, 3 e 4 della presente circolare. Per la valutazione delle “specifiche attitudini” indicate dall’art. 31, comma 3, si attribuisce speciale rilievo all’esperienza maturata dal magistrato nel decennio precedente come componente della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo ovvero, come componente della Direzione distrettuale antimafia, presso la medesima o diversa Procura della Repubblica.
3. Qualora il procuratore della Repubblica trattenga per sé le funzioni di direzione, i procuratori aggiunti, ove designati a far parte della D.D.A., svolgono comunque funzioni di collaborazione con quest’ultimo ai fini della direzione e del coordinamento delle indagini nelle unità di lavoro in cui è articolata la D.D.A. e alle quali sono assegnati.
4. Nello svolgimento delle funzioni di collaborazione loro attribuite, i procuratori aggiunti, in particolare, potranno essere delegati dal procuratore della Repubblica a:
 - a) verificare la puntuale esecuzione, nell’ambito dell’unica o delle più unità di lavoro nelle quali sono inseriti, delle direttive impartite dal procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria, assicurare, anche ai fini di cui all’art. 117,

comma 2-*bis*, c.p.p.⁸, la completezza e la tempestività dell'informazione reciproca sull'andamento delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, a tal fine, a segnalare al procuratore della Repubblica eventuali disfunzioni e inconvenienti per l'adozione degli opportuni provvedimenti organizzativi;

b) designare i magistrati che, all'interno dell'unità o delle più unità nelle quali sono inseriti, debbano occuparsi dei procedimenti secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio adottati ai sensi del D. Lgs. n. 106/2006, come da ultimo modificato dalla l. n. 71/2022, nonché delle disposizioni previste dagli articoli da 15 a 27;

c) procedere, sempre secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio, ad eventuali co-assegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro (o delle loro) unità ed informare il procuratore della Repubblica della eventuale necessità di co-assegnazione anche con altri magistrati;

d) riferire al procuratore della Repubblica sui procedimenti per i quali è previsto che i sostituti assegnatari informino il procuratore aggiunto;

e) dare, per delega del procuratore della Repubblica, l'assenso e, sempre per delega, apporre il "visto", in conformità ai criteri generali di organizzazione dell'ufficio e degli artt. 19 e 20, sui provvedimenti dei sostituti addetti all'unità (o alle unità) in cui, quali procuratori aggiunti, sono inseriti;

f) assicurare uniformità d'indirizzo nella conduzione delle indagini, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati addetti all'unità (o alle unità) in cui essi sono inseriti.

Art. 33 - Procedimento di designazione alla D.D.A.

1. Il procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, sia dei sostituti che dei procuratori aggiunti, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; comunica, quindi, il decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e trasmette senza ritardo al C.S.M., per l'approvazione, il decreto di designazione con gli eventuali allegati ed il parere acquisito.

2. I magistrati partecipanti all'interpello e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se accoglie le osservazioni, il procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e le trasmette al Consiglio giudiziario secondo le modalità previste dall'art. 12 della presente circolare.

Se non le accoglie, trasmette immediatamente il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al C.S.M., per il tramite del Consiglio giudiziario che esprime il suo parere entro 30 giorni.

3. Il C.S.M., verificata la conformità del decreto alla presente circolare, approva il decreto di designazione.

4. In caso contrario, il decreto, ove dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 comma 3, perde efficacia e il procuratore della Repubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione, provvede a una nuova designazione con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 31.

⁸ Art. 117, comma 2-*bis*, c.p.p.- Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

5. Tutte le deliberazioni consiliari indicate ai commi che precedono sono inserite nel fascicolo personale del procuratore della Repubblica.

6. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al P.N.A. e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione cui competono i poteri di vigilanza ex art. 6 D. Lgs. n.106/20069.

Art. 34 - Delega

1. Il procuratore della Repubblica è preposto all'attività della D.D.A. costituita presso il suo ufficio. Egli può delegare le predette funzioni ad uno o più procuratori aggiunti e, in ipotesi di mancanza del procuratore aggiunto, o per eccezionali esigenze, adeguatamente motivate nel provvedimento di delega, ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può essere limitata quanto all'oggetto.

2. Quando vi siano in organico più procuratori aggiunti il procuratore della Repubblica procede ad interpello, individuando il delegato secondo i criteri indicati agli artt. 31 e 32.

3. Al provvedimento di designazione del delegato si applica la disciplina indicata all'art. 33.

4. In caso di osservazioni si applicano le disposizioni indicate all'art. 33.

Art. 35 - Durata della designazione e permanenza massima

1. La designazione del magistrato alla D.D.A. è effettuata per due anni e può essere rinnovata per ulteriori bienni fino ad un complessivo termine massimo di dieci anni. Il provvedimento con il quale il procuratore della Repubblica rinnova o non rinnova la designazione del magistrato dev'essere espressamente motivato e comunicato ai magistrati dell'ufficio.

2. In caso di mancato rinnovo della designazione il magistrato interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione, può fare osservazioni scritte al procuratore, che, nell'ulteriore termine di cinque giorni, le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M. può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere entro trenta giorni il relativo parere.

3. Il provvedimento di rinnovo è comunicato al C.S.M. per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M., ove ritenuto necessario, richiede eventuali chiarimenti al procuratore della Repubblica e può richiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

4. Nel corso del primo biennio il magistrato non può chiedere di essere assegnato ad altro gruppo di lavoro o incarico nell'ambito dell'ufficio di Procura. Il magistrato è tuttavia legittimato, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 194 Ord. Giud. 10, a chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario.

5. Dopo cinque designazioni biennali il magistrato, ai sensi dell'art. 19, comma 2bis, del D. Lgs. n. 160/2006, previo interpello secondo quanto previsto dall'art. 10, è destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene. Non è consentito destinare contemporaneamente ad altri

9 Art. 6. Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

10 Art. 194. Ord. Giud. -Tramutamenti successivi - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia Articolo sostituito dalla l. 16 ottobre 1991, n. 321, già modificato dalla l. 8 novembre 1991, n. 356, sostituito dall'art. 4 della l. 4 maggio 1998, n. 133 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del d.l. 31 Agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.

settori più di un terzo dei magistrati addetti alla D.D.A.; in proposito il procuratore della Repubblica o il magistrato da questi delegato alla direzione adotta ogni soluzione organizzativa opportuna per impedire tale evenienza.

6. Il magistrato che alla scadenza del quarto biennio abbia ottenuto la proroga per il quinto biennio non può presentare domanda di tramutamento interno fino alla scadenza dello stesso biennio.

7. Il magistrato che alla scadenza del quinto biennio di designazione viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene può continuare ad espletare le proprie funzioni in procedimenti di competenza della D.D.A, quale pubblico ministero munito di nuova co-delega, fino al completamento delle attività di direzione delle indagini in corso, purché esse siano riconosciute dal procuratore della Repubblica di eccezionale urgenza e rilevanza e sempre che per tali attività sia stato designato da almeno tre mesi. Tale attività deve esaurirsi, in ogni caso, entro il termine massimo e non prorogabile di un anno dalla data della nuova co-delega.

8. Ai magistrati della D.D.A. si applica comunque il disposto dell'art. 19, comma 1, ultima parte, e comma 2, D. Lgs. n. 160/2006¹¹.

9. Il procuratore aggiunto o il sostituto designati alla D.D.A. per i quali sia trascorso il termine massimo di permanenza non possono essere nuovamente designati alla D.D.A. prima del decorso del termine di cinque anni.

10. Ai fini del termine massimo di permanenza di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 160/2006 le funzioni di delegato alla direzione della D.D.A. e quelle di collaboratore alla direzione del procuratore della Repubblica svolte dal procuratore aggiunto costituiscono, per i procuratori aggiunti, incarichi distinti rispetto a quelle di addetto alla D.D.A.

11. Ai fini del computo del termine massimo di permanenza di cui ai commi 9 e 10, in caso di rientro presso l'ufficio da parte del magistrato già designato alla D.D.A., a seguito di tramutamento o di ri-collocamento in ruolo, qualora il medesimo magistrato, previo interpello, venga nuovamente assegnato alla D.D.A., non deve aversi riguardo al periodo di permanenza precedentemente maturato, solo qualora sia decorso un periodo superiore a due anni dalla precedente assegnazione alla D.D.A.

Art. 36 - Assegnazione degli affari

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 102, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, i procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3*bis*, c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della D.D.A., salvo casi eccezionali.

2. Il procuratore della Repubblica esplicita nel progetto organizzativo i criteri con cui intende procedere alle co-assegnazioni. Il provvedimento di co-assegnazione di un procedimento per reati indicati nell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. a magistrato non componente della D.D.A. è adottato dal procuratore della Repubblica, o dal suo delegato preposto all'attività della Direzione con decreto specificamente motivato in relazione alla competenza del sostituto co-assegnato in specifici settori di indagine complementari, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere, attraverso la rotazione nella co-assegnazione, una formazione diffusa nella specifica materia.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 deve avere riguardo alla necessità di disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della D.D.A., ovvero di far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro o, ancora, di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito

¹¹ Art. 19 - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni (1).

di diversa sezione dell'ufficio. Nella co-assegnazione dei procedimenti di cui al comma 2, il procuratore della Repubblica ha cura di valorizzare le specifiche professionalità ed attitudini dei magistrati dell'ufficio e, al tempo stesso, di assicurare agli stessi pari opportunità di accesso.

4. L'assegnazione non può essere disposta nelle fasi successive alle indagini preliminari, salvo che ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o ad altro facente parte della D.D.A. di intervenire all'udienza.

5. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 2 va comunicato ai magistrati dell'ufficio e trasmesso al C.S.M. ed al P.N.A. per le valutazioni di competenza.

6. Il procuratore della Repubblica, qualora ritenga che l'immediata trasmissione degli atti al C.S.M., prevista dal comma precedente, pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione al C.S.M., non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

7. Il procuratore della Repubblica cura un'adeguata conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione di cui al comma 2.

8. Il C.S.M. può valutare le modalità di esercizio del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive e quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.

PARTE VII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI PROCURA DI SECONDO GRADO

Art. 37 - Il progetto organizzativo delle Procure Generali presso le Corti d'Appello

1. Il procuratore generale presso la Corte d'Appello redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il progetto organizzativo dell'ufficio.

2. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene:

- 1) l'illustrazione e l'analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente;
- 2) la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo;
- 3) la fissazione degli obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 106/2006;
- 4) i criteri di esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p. e di esercizio del potere di ordine di cui all'art. 415^{ter} co. 5 c.p.p., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai procuratori della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della presente circolare;
- 5) le eventuali articolazioni interne con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati;
- 6) i criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio;
- 7) i criteri di assegnazione degli affari ai sostituti e agli avvocati generali;
- 8) i criteri di distribuzione delle udienze e dei turni;
- 9) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
- 10) i compiti di coordinamento e direzione degli avvocati generali;
- 11) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 della presente circolare;
- 12) l'eventuale previsione dei visti informativi secondo quanto previsto dall'art. 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22;

- 13) i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'art. 9, co. 8;
- 14) i criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario;
- 15) le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE;
- 16) le modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'art. 6 co. 1 e co 1 *bis* del d.lgs. 06/06.

Art. 38 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo

1. Il procuratore generale redige una proposta di progetto organizzativo che comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale.
2. La proposta è trasmessa, altresì, al presidente della Corte d'Appello, che può offrire il proprio contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'ufficio giudicante. Dell'assemblea è redatto verbale che viene allegato al provvedimento finale. All'esito dell'assemblea, il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio e al presidente della Corte d'Appello.
3. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il procuratore generale adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.
4. Le variazioni al progetto organizzativo relative ai numeri 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dell'art. 37 sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento previsto nei precedenti commi per l'adozione del progetto organizzativo. In questi casi l'assemblea con i magistrati dell'ufficio è facoltativa.
5. Le altre variazioni dei criteri organizzativi sono comunicate ai magistrati dell'ufficio e direttamente trasmesse dal procuratore generale al C.S.M.
6. Il procuratore generale trasmette i decreti di cui ai commi 1 e 2 con gli eventuali allegati, compresi i flussi e le statistiche, e le eventuali osservazioni, al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario, che, espletata l'istruttoria e richiesti eventualmente chiarimenti al procuratore generale, esprime il proprio parere entro trenta giorni.
7. La competente commissione referente del C.S.M. riceve gli atti, espleta l'istruttoria e può richiedere chiarimenti al procuratore generale.
8. All'esito il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, invia al procuratore generale eventuali osservazioni e specifici rilievi.
9. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore generale interessato, al procuratore generale presso la Corte di Cassazione e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

Art. 39 - Attività di vigilanza dei procuratori generali presso la Corte di appello

1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 106/2006, acquisisce dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli uffici requirenti del distretto ed opera per favorire soluzioni organizzative ed interpretative condivise, attraverso atti di impulso e coordinamento e promuovendo iniziative e confronti volti a pervenire a tale risultato.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il procuratore generale presso la Corte d'appello riferisce al procuratore generale presso la Corte di Cassazione sull'esito delle attività *ex art. 6 D. Lgs. n. 106/2006* svolte nel distretto e gli trasmette una relazione con cadenza almeno annuale.

3. In ogni caso, l'attività di vigilanza del procuratore generale non implica una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con i limiti in cui la medesima è prevista espressamente dalla legge.

Art. 40 - Competenze in materia di buone prassi organizzative

1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello, anche sulla base dei modelli raccolti nella banca dati del C.S.M., individua, divulga e promuove buone prassi organizzative da offrire agli uffici requirenti del distretto.

2. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione acquisisce ed elabora le informazioni ricevute dai procuratori generali presso le Corti di Appello, convoca con cadenza almeno annuale una assemblea dei procuratori generali e redige un documento che trasmette al C.S.M. per la presa d'atto.

Art. 41 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

1. Il procuratore generale esercita il potere di avocazione di cui all'art 412 c.p.p. in conformità ai principi di obbligatorietà dell'azione penale, di razionalità ed efficienza.

2. Il procuratore generale, al fine di garantire l'ordinato, razionale e trasparente esercizio del potere di avocazione, individua nel progetto organizzativo i criteri cui si attiene nell'esercizio del potere di avocazione nel rispetto della delibera del C.S.M. del 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022¹².

3. Il procuratore generale disciplina, nel progetto organizzativo, le modalità di avocazione prevedendo, tra l'altro:

- una interlocuzione preventiva con il procuratore della Repubblica, in ossequio al principio di leale collaborazione e nel rispetto delle esigenze di tempestività delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale;

- la limitazione della applicazione, per la trattazione del procedimento avvocato, di magistrati in servizio presso l'ufficio di primo grado ai casi di cui all'art. 171 delle "Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative" (Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022)¹³;

- lo svolgimento di ulteriori indagini ove necessario.

¹² Art. 171: "1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, il ricorso all'applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e 3. 2. Per la prosecuzione delle indagini l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica. 3. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione."

¹³ Art. 171: "1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, il ricorso all'applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e 3. 2. Per la prosecuzione delle indagini l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica. 3. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione."

4. Il procuratore generale cura la trasmissione del decreto motivato con cui dispone l'avocazione al C.S.M e ai procuratori della Repubblica interessati.

Art. 42- Disposizioni applicabili

1. Le restanti disposizioni della presente circolare, di cui alle parti I, II, III, IV e V, si applicano alla Procura generale presso la Corte d'Appello, in quanto compatibili.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

Art. 43 - Criteri generali

1. Il p.n.a. organizza l'Ufficio al fine di contribuire a conseguire, anche nella fase investigativa, gli obiettivi della ragionevole durata del processo, del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, dell'efficienza delle attività di coordinamento e d'impulso delle indagini, della funzionalità nell'impiego della polizia giudiziaria e della completezza e tempestività delle investigazioni, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e di leale collaborazione.

2. Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il p.n.a. può determinare i criteri generali ai quali i magistrati componenti della D.N.A. devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nell'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre.

3. I magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali di sezione o dei gruppi, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione.

Art. 44 - Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1. Il p.n.a., ai fini indicati all'art. 43, comma 1:

a) quando non ritiene di procedere direttamente, svolge le funzioni a lui attribuite dalla legge avvalendosi dei magistrati della D.N.A. A tal fine, attribuisce in modo equo e funzionale lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio, formando specifici dossier di lavoro da assegnare ai procuratori aggiunti ed ai sostituti procuratori nazionali;

b) cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro comunque denominati, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi dello stato della criminalità organizzata sul territorio nazionale tenuto anche conto del contesto del crimine organizzato internazionale, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità di trattazione degli affari e specializzazione dei singoli sostituti procuratori nazionali;

c) quando non ritiene di provvedere direttamente, affida il coordinamento di ciascuna sezione o gruppo di lavoro ad un procuratore aggiunto. Qualora non sia possibile, per obiettive ed eccezionali ragioni specificamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore. Quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore nazionale, il p.n.a. motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare;

d) provvede, con la collaborazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati coordinatori se nominati, all'efficace coordinamento fra le sezioni e i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale

elaborazione di protocolli pre-investigativi, investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio ed allo stato delle indagini in corso presso le procure distrettuali;

e) individua i magistrati a cui affidare le funzioni di cui all'art. 371 *bis*, comma 3, lett. a) c.p.p. previo interpello e sulla base di criteri preventivamente adottati nel progetto organizzativo, curando di valorizzare le specifiche esperienze professionali dei sostituti procuratori nazionali, individuando soluzioni organizzative che garantiscano la continuità delle funzioni esercitate per almeno un biennio;

f) dispone, con provvedimento motivato, l'applicazione temporanea dei magistrati della D.N.A. ai procedimenti in corso presso le procure distrettuali, individuando preferibilmente il sostituto delegato per il collegamento investigativo o il sostituto che ha svolto, in precedenza, funzioni di sostituto procuratore distrettuale nel medesimo procedimento o in un procedimento collegato;

g) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero delle sezioni e dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare uno scambio di informazioni costante sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento dell'attività giudiziaria. La partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali. Di tutte le riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore o del procuratore aggiunto;

h) dispone che sia garantito l'accesso diretto dei sostituti procuratori nazionali a tutte le informazioni disponibili nelle banche dati dell'Ufficio, in conformità con il regolamento della Banca Dati Nazionale;

i) procede all'assegnazione dei magistrati alle sezioni o ai gruppi di lavoro, comunque denominati, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando, in ogni caso, criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché alla valorizzazione delle specifiche esperienze professionali ed attitudini dei sostituti, resa possibile anche dalla rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda;

l) assicura, anche in relazione alla partecipazione all'attività di organi istituzionali nazionali, esteri e internazionali, la rappresentanza esterna dell'ufficio, personalmente o, ove designato, delegando il vicario. Quando appare necessario in relazione alle caratteristiche della partecipazione richiesta, il p.n.a. può delegare un procuratore aggiunto o un sostituto procuratore nazionale, dandone comunicazione agli altri magistrati dell'Ufficio;

m) quando è prevista la presenza di un magistrato della D.N.A. in comitati, commissioni e gruppi di lavoro esterni alla D.N.A. comunque denominati, procede all'individuazione dei magistrati destinati a comporli previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore, adottando, in ogni caso, criteri diretti a garantire il qualificato contributo della D.N.A. e, contestualmente, alla valorizzazione delle specifiche esperienze professionali ed attitudini dei magistrati e curando che sia assicurata una periodica rotazione;

n) cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio;

o) cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti, anche di ricerca;

p) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D. Lgs. n. 106/2006¹⁴.

¹⁴ Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione. – 1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione. 2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. 3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio. 4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per

Art. 45 - Il procuratore nazionale aggiunto

1. Il procuratore nazionale aggiunto coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il p.n.a. per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività dell'Ufficio, la corretta ed equa distribuzione delle risorse, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'attività giudiziaria ed amministrativa di competenza del p.n.a. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli e le altre funzioni delegate dal p.n.a., che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.
2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il procuratore aggiunto ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria e con ogni altro ente o istituzione chiamato a realizzare rapporti di collaborazione con la D.N.A. Cura, nell'ambito della sezione o del gruppo di lavoro che coordina, che siano rispettati i criteri di assegnazione degli affari e la loro distribuzione in modo equo e funzionale, nonché il costante confronto fra i magistrati, finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative.
3. In caso di contrasto con i magistrati, il procuratore aggiunto ne riferisce al p.n.a..
4. L'attribuzione ai procuratori aggiunti delle funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo comunque denominato, valutate le esigenze dell'ufficio, avviene sempre previo esperimento di interpello e, comunque, sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati con le funzioni di procuratore aggiunto all'ufficio con delibera del C.S.M., che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.
5. La delega è revocabile con provvedimento motivato del p.n.a. sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato interessato può presentare osservazioni scritte al p.n.a., che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al p.n.a. le relative osservazioni e gli specifici rilievi.
6. In ogni caso, il p.n.a. assicura il mantenimento in capo al procuratore aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.
7. Il procuratore aggiunto svolge le ulteriori funzioni giudiziarie, oltre quelle di coordinamento e direzione del gruppo o della sezione, in misura ridotta rispetto agli altri magistrati ed in quota proporzionale alle concorrenti competenze di direzione e coordinamento. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo.
8. Si applicano le previsioni in materia di assegnazioni, co-assegnazioni e direttive, dettate per gli altri magistrati dell'ufficio.
9. Le previsioni della presente circolare relative al procuratore aggiunto si applicano, in quanto compatibili, al magistrato dell'ufficio a cui sono conferiti, previo interpello, dal p.n.a. deleghe generali e compiti di direzione, collaborazione e coordinamento. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma non è consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario.

Art. 46 - Il Vicario

1. Il p.n.a. può designare, con decreto motivato, solo tra i procuratori aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento.

l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.

2. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006¹⁵, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico.
3. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.
4. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.
5. Qualora non sia nominato il vicario, in caso di assenza o impedimento del procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.

Art. 47 - Il progetto organizzativo

1. Il p.n.a., salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di p.n.a. nel corso del periodo di validità di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina. Il progetto deve essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla scadenza è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.
2. I criteri di organizzazione della D.N.A. sono stabiliti sulla base di una valutazione analitica dei flussi di lavoro, nonché di un'analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale relativa al territorio nazionale, tenuto anche conto del contesto della criminalità organizzata internazionale, ed ai singoli distretti di competenza delle procure presso le quali svolgono funzioni di collegamento i magistrati dell'Ufficio. Sulla base dell'analisi appena indicata, nel progetto organizzativo sono istituite le articolazioni interne dell'Ufficio, individuate in sezioni o gruppi di lavoro comunque denominati, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri preventivamente stabiliti, a

¹⁵ Art. 45 (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni (1). 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. 3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.

Art. 46 (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni. 2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.

comporli e a coordinarli. Con il progetto organizzativo, il p.n.a. individua, altresì, gli obiettivi organizzativi, di analisi criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo.

3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:

- a) la costituzione delle sezioni o dei gruppi di lavoro comunque denominati;
- b) le regole per lo svolgimento dell'interpello ed i criteri da applicare per la designazione dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori alle sezioni o ai gruppi di lavoro, elaborati in modo da valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati e le pregresse esperienze professionali;
- c) i criteri di formazione, assegnazione e di co-assegnazione dei dossier di lavoro, individuati preferibilmente sulla base di meccanismi di assegnazione di natura automatica;
- d) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;
- e) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione di singoli dossier di lavoro e della revoca dell'assegnazione del sostituto procuratore ad una sezione o gruppo di lavoro;
- f) l'indicazione dei singoli atti o delle categorie di atti per i quali è richiesta l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 53 della presente circolare;
- g) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre.

5. Il progetto organizzativo contiene, eventualmente:

- a) l'individuazione del procuratore aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n.106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;
- b) i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o delle altre funzioni loro delegate dal capo dell'ufficio;
- c) i protocolli di lavoro interni.

Art. 48 - Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni

1. Il P.N.A. redige il progetto organizzativo e/o le sue successive modifiche più rilevanti con la partecipazione dei magistrati dell'ufficio e previa assemblea generale, della quale è redatto verbale da allegare al progetto. Redige una proposta del provvedimento che intende adottare e lo comunica ai magistrati, i quali possono proporgli osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il P.N.A. adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.

2. Le variazioni al progetto organizzativo relative alla costituzione dei gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei procuratori nazionali aggiunti e dei sostituti procuratori nazionali, ai criteri di assegnazione dei dossier di lavoro nonché quelle relative alla disciplina della revoca sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento di cui al comma primo. In questi casi l'assemblea con i magistrati dell'ufficio è facoltativa.

3. Le altre variazioni dei criteri organizzativi sono comunicate ai magistrati dell'Ufficio e direttamente trasmesse dal P.N.A. al C.S.M. In questo caso, ove il procuratore o il C.S.M. lo ritengano necessario, si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

4. Il procuratore della Repubblica trasmette i decreti di cui commi 1 e 2 al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con gli eventuali allegati, compresi i flussi e le statistiche, e le eventuali osservazioni, al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario di Roma, che, espletata l'istruttoria e richiesti eventualmente chiarimenti al p.n.a., esprime il proprio parere entro trenta giorni.
5. La competente commissione referente del C.S.M. riceve gli atti, espleta l'istruttoria e può richiedere chiarimenti al p.n.a.
6. All'esito il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, invia al p.n.a. eventuali osservazioni e specifici rilievi.
7. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al p.n.a. e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.
8. E' istituito presso la Settima commissione referente, per la compiuta e costante informazione anche statistica del C.S.M., il "fascicolo dell'organizzazione della Procura Nazionale" nel quale sono inseriti il progetto organizzativo, le sue conferme, le modifiche e variazioni, i provvedimenti sulle assegnazioni dei magistrati ai gruppi di lavoro e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti con i relativi provvedimenti del C.S.M. ed ogni altro documento avente significativo riflesso sulla organizzazione interna, secondo le modalità informatiche disciplinate dal C.S.M.
9. Il conferimento di incarichi stabili di coordinamento o di collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo, è sempre adottato con provvedimento motivato, è preceduto da interpello e segue il procedimento per l'adozione delle variazioni previsto al comma 2.

Art. 49 - Provvedimenti attuativi

1. Il p.n.a., nell'adozione dei provvedimenti attuativi, è tenuto al rispetto, oltre che della normativa primaria e secondaria, dei criteri e delle disposizioni fissate nel progetto organizzativo, salva la ricorrenza di esigenze sopravvenute o non prevedibili, da esplicitare con adeguata motivazione.
2. Il p.n.a. comunica a tutti i magistrati dell'ufficio, all'esito dell'interpello, i provvedimenti sulle assegnazioni alle sezioni, ai gruppi di lavoro ed agli organi istituzionali cui la D.N.A. è chiamata a partecipare, nonché i provvedimenti che incidono sulle assegnazioni dei dossier di lavoro. I magistrati interessati possono fare osservazioni nel termine di dieci giorni. Il procuratore trasmette tali provvedimenti al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M. può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere entro trenta giorni il relativo parere. In tal caso si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 48.
3. I provvedimenti attuativi diversi da quelli di cui al precedente comma 2 possono essere trasmessi al C.S.M. dal p.n.a. o dal magistrato interessato. Si applicano, ove ritenuto necessario dal Consiglio, i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 48.

Art. 50 - Assegnazione e co-assegnazione

1. Il P.N.A. assegna ai magistrati dell'Ufficio singoli dossier di lavoro relativi a tutte le attività giudiziarie ed amministrative della D.N.A. Nell'esercizio del potere di assegnazione e di co-assegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 47, commi 3 e 4, lett. b) e, in particolare, tiene conto dello svolgimento, da parte del singolo magistrato, delle funzioni stabilite dall'art. 371 *bis*, comma 3, lett. a) c.p.p.
2. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più dossier di lavoro, ovvero il compimento di singoli atti. In tale ultimo caso, il p.n.a. adotta provvedimento motivato.

3. La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del dossier di lavoro.
4. L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la titolarità nello svolgimento delle attività necessarie e nella determinazione degli esiti finali del dossier di lavoro.
5. Con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un dossier di lavoro, il p.n.a. può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.

Art. 51 - Assegnazione di singoli atti

1. L'assegnazione dello svolgimento di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

Art. 52 - Designazione per l'udienza

1. Il p.n.a. definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza.
2. Nel corso delle udienze, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 49, comma 1, lett. a), b), d), e) c.p.p. Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

Art. 53 - Visti

1. Il p.n.a., al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione giudiziaria ed amministrativa oggetto dei singoli dossier di lavoro assegnati ai magistrati, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti compiuti dai sostituti procuratori nazionali siano a lui ovvero al procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".
2. Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal P.N.A. ed ha lo scopo di favorire il confronto tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il P.N.A.
3. Quando è richiesta l'apposizione del "visto", il magistrato assegnatario del dossier di lavoro o del procedimento di prevenzione trasmette il provvedimento adottato al p.n.a., o al procuratore nazionale aggiunto delegato, prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il p.n.a., il procuratore nazionale aggiunto ed il magistrato assegnatario avviano una specifica interlocuzione, considerando sia le esigenze di coordinamento, sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto e procurano di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dalla presente Circolare, il p.n.a. dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.
5. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non fanno parte del dossier di lavoro e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.
6. Per talune categorie di atti – specificamente indicati nel progetto organizzativo – il p.n.a. può prevedere, in luogo dell'apposizione del "visto" e per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2, l'adozione dell'atto con firma congiunta da parte del sostituto procuratore nazionale e del medesimo P.N.A. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

7. Le regole previste ai commi precedenti non trovano applicazione per le deleghe in materie amministrative.

Art. 54 - Revoca dell'assegnazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 3, se nel corso dell'attività giudiziaria o nell'esercizio di funzioni amministrative relative ad un dossier di lavoro il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal p.n.a., in via generale o con l'assegnazione, ovvero si determina tra il magistrato assegnatario e il p.n.a. contrasto circa le relative modalità di applicazione, il p.n.a., con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del dossier di lavoro al quale si riferisce il contrasto.
2. La revoca può intervenire fino a quando il dossier di lavoro non risulti definito.
3. Prima di procedere alla revoca, il p.n.a. consulta il procuratore aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. Il dossier oggetto di revoca è riassegnato rispettando i criteri generali relativi alle assegnazioni dei dossier di lavoro contenuti nel progetto organizzativo.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al p.n.a., che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché sia verificata la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il p.n.a. trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M..
6. Il P.N.A., qualora ritenga che l'immediata trasmissione degli atti al C.S.M. pregiudichi le esigenze di segretezza delle attività in corso, adotta provvedimento motivato, con il quale differisce l'inoltro della documentazione, non appena le stesse siano venute meno.
7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al p.n.a. le relative osservazioni e gli specifici rilievi.
8. Il provvedimento adottato dal C.S.M. ai sensi del comma 7 è comunicato al procuratore della Repubblica interessato, al procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al procuratore generale presso la Corte di Appello ed è inserito nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

Art. 55 - Rinuncia all'assegnazione

1. Nei casi indicati dagli articoli 50, 51, 53 e 54 il magistrato assegnatario, se ritiene che il contrasto con il p.n.a. o con il procuratore aggiunto delegato non sia sanabile, può, con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione del dossier di lavoro, rimettendolo al p.n.a. per l'eventuale nuova assegnazione, secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per le assegnazioni.
2. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i co-assegnatari.
3. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del dossier di lavoro e sono custoditi in fascicolo riservato presso la segreteria del p.n.a. Essi possono essere trasmessi, dal p.n.a. o dal magistrato, al C.S.M. per la presa d'atto.

Art. 56 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie

1. Nelle determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie, il P.N.A.:
 - a) provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con le

ragioni di urgenza nella trattazione dei dossier di lavoro, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con la dirigenza amministrativa;

b) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Magistrati dell'ufficio ed al Rid della D.N.A.;

c) cura che le risorse informatiche dell'Ufficio, ed in particolare le banche dati in uso alla D.N.A., siano rese disponibili per tutti i magistrati dell'Ufficio, adottando criteri organizzativi che consentano ai magistrati l'efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 371 bis, comma 3, lett. a) c.p.p.;

d) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.

PARTE IX - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 57 - Il progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte di Cassazione

1. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione redige con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle della Corte di Cassazione una proposta di progetto organizzativo nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari. Il progetto è comunicato ai magistrati dell'ufficio almeno trenta giorni prima della sua adozione.

2. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il procuratore generale adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.

3. Il progetto organizzativo è trasmesso al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione e al C.S.M. per la presa d'atto.

PARTE X - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

Art. 58 - Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della presente circolare si applicano alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni nel rispetto delle indicazioni contenute nella "*Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni*" di cui alla delibera adottata in data 18 giugno 2018.

Art. 59 - Vicario

1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può designare, con l'adozione del progetto organizzativo, ovvero con successive variazioni, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento^[1].

2. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma.

^[1] Art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006. "Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

3. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino all'approvazione del nuovo progetto organizzativo.
4. Il dirigente dell'ufficio cessato dalle funzioni direttive per scadenza dell'ottennio, ove abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione e sempre che la stessa non sia stata rigettata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 160/2006, svolge funzioni di reggenza anche nei casi in cui sia stato designato un vicario.
5. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al magistrato con maggiore anzianità di ruolo^[2].
6. Negli uffici in cui non è nominato il vicario, in caso di assenza o impedimento del procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al magistrato con maggiore anzianità di ruolo.
7. Al vicario ovvero al magistrato a cui è affidata la reggenza dell'ufficio in caso di scopertura del posto di procuratore o, comunque, ove si presuma che la mancanza, l'assenza o l'impedimento del Dirigente possano avere durata superiore ai sei mesi, spetta la medesima percentuale di esonero dal lavoro giudiziario prevista per il procuratore nel progetto organizzativo.

Art. 60 - Il progetto organizzativo

1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nel rispetto dei principi generali individuati nella parte I della presente circolare e in attuazione dell'art. 1, comma 6 e 7, D. Lgs. n. 106/2006, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il progetto organizzativo dell'ufficio.
2. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assume le funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione delle soluzioni organizzative indicate al momento della domanda di conferimento dell'incarico, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire. Il progetto deve essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo.
3. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio, viene elaborato secondo i modelli standard stabiliti dal C.S.M., e contiene, in ogni caso:
 - 1) l'analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio anche con riferimento alle forme di devianza e di disagio giovanile che ne costituiscono il substrato;
 - 2) l'illustrazione e l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero e della sua attività nel settore dell'esecuzione penale;
 - 3) la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne;

^[2] Art. 109 Ord. Giud. - Supplenza di magistrati del pubblico ministero - In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto

- 4) l'indicazione delle risorse umane e materiali di cui dispone l'ufficio e la distribuzione delle stesse al suo interno con particolare riferimento alla polizia giudiziaria, al personale amministrativo ed all'accesso alle banche dati;
 - 5) le misure organizzative finalizzate a garantire:
 - l'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale;
 - la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole previsione di condanna ex art. 408 c.p.p.;
 - l'uniforme ed efficace esercizio dell'azione in materia civile;
 - l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili;
 - l'effettività del coordinamento investigativo;
 - 6) i criteri di priorità di cui all'art. 4;
 - 7) le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con le Procure ordinarie del distretto sia in materia penale che in materia civile;
 - 8) i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato o di affari civili per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica;
 - 9) i criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti;
 - 10) i criteri di auto assegnazione e coassegnazione con il procuratore;
 - 11) le ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti penali e civili o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti già assegnati;
 - 12) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, nel settore penale ed, eventualmente, in quello civile;
 - 13) i criteri organizzativi relativi agli affari civili e procedimenti in materia civile, con particolare riguardo agli allontanamenti disposti ex art. 403 c.c.;
 - 14) i criteri organizzativi inerenti ai procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati;
 - 15) i criteri per l'esercizio del potere di vigilanza sulle comunità di accoglienza di diversa natura e tipologia e, comunque, su strutture ospitanti minori, italiani e/o stranieri, anche non accompagnati in ambito distrettuale;
 - 16) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore;
 - 17) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19;
 - 18) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22;
 - 19) la previsione di eventuali ulteriori visti informativi in materia civile, anche al di fuori della previsione di cui all'art. 20, motivati dalla necessità di garantire un intervento uniforme dell'ufficio nelle materie di maggiore incidenza sui diritti fondamentali dei minori;
 - 20) i magistrati titolari di eventuali incarichi di coordinamento o collaborazione, con indicazione del provvedimento di conferimento, se adottato in data antecedente al progetto ed ivi confermato, dell'oggetto, della durata complessiva o residua e delle ragioni della conferma;
 - 21) i criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini;
 - 22) i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'art. 9 comma 8;
 - 23) i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale e nelle udienze civili;
4. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:
- 1) criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale ovvero i criteri di raccordo e cooperazione con l'Ufficio della Procura ordinaria;

- 2) i criteri ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;
- 3) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio;
- 4) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- 5) le previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p.;
- 6) l'indicazione del vicario e i criteri adottati per l'individuazione dello stesso.

Art. 61 - Il procedimento di formazione del progetto organizzativo

1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni redige, quindi, la proposta di progetto organizzativo e la comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame.
2. La proposta è altresì trasmessa al presidente del Tribunale per i minorenni e al procuratore generale presso la Corte d'Appello.
3. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale per i minorenni con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire:
 - a) la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;
 - b) il rispetto dei criteri di priorità.
4. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello con particolare riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.
5. All'esito delle interlocuzioni sopra descritte il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale per i minorenni all'indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.
6. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni adotta entro quindici giorni il progetto organizzativo dell'ufficio con facoltà di formulare controdeduzioni o accogliere in tutto o in parte le osservazioni proposte.
7. Entro lo stesso termine, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni trasmette il decreto di adozione del progetto con le eventuali osservazioni e controdeduzioni al Consiglio Giudiziario per il prescritto parere.
8. Al Consiglio Giudiziario compete un autonomo potere istruttorio al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.
9. Il Consiglio Giudiziario, valutate le eventuali osservazioni unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, esprime un parere motivato - redatto sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del C.S.M. - di approvazione totale o parziale o di non approvazione del progetto organizzativo, sentita, ove necessario, la Commissione flussi sulla validazione dei dati statistici, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire.

10. I Consigli Giudiziari esaminano i progetti organizzativi degli uffici requirenti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.

11. Il progetto si intende approvato e diviene efficace se il C.S.M. non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio a mezzo PEC del parere del Consiglio Giudiziario. Dell'approvazione mediante silenzio assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.

12. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza, ovvero il Consiglio giudiziario ha espresso parere contrario unanime, il C.S.M. delibera nel termine di centottanta giorni.

13. Il C.S.M., valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, delibera l'approvazione totale o parziale o la non approvazione del progetto organizzativo; l'approvazione parziale è ammessa sempre che le parti non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni del progetto. Nel caso di mancata approvazione o di approvazione parziale del progetto organizzativo da parte del C.S.M., il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione o di approvazione parziale avvia la procedura di cui ai commi 1 e ss. per la redazione di un nuovo progetto, ovvero della modifica della parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, predispone un nuovo progetto organizzativo o una nuova variazione (art. 28 circ. tabelle). L'ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché dei termini di cui ai commi 1, 7 e 8 è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

14. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Nei casi di approvazione parziale del nuovo progetto resta in vigore quello del quadriennio 2020/2023 limitatamente alla parte non approvata. Nel caso di approvazione totale il progetto organizzativo diviene efficace con l'adozione della delibera del C.S.M.

15. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati:

- al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni interessato, che ne cura la trasmissione ai magistrati dell'ufficio, al Tribunale per i minorenni e al Consiglio dell'ordine degli avvocati;
- al procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
- al procuratore generale presso la Corte di Appello.

Art. 62-Variazioni

1. Con le medesime modalità di cui all'art. 61, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

2. Tutte le variazioni del progetto organizzativo vanno immediatamente comunicate ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale per i minorenni all'indirizzo istituzionale @giustizia, nonché al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

3. Le variazioni del progetto organizzativo sono dichiarate immediatamente esecutive dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro.

4. I magistrati interessati possono formulare osservazioni nel termine di sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 rispetto alle variazioni immediatamente esecutive, e nel termine di dieci giorni da tale comunicazione rispetto alle variazioni ordinarie.

5. Il Consiglio Giudiziario esprime il parere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 10 e 11. Il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 12, 13 e 14.

PARTE XI - FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

Art. 63 - Esoneri

1. Nel progetto organizzativo sono indicati i magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato, della percentuale dell'esonero e delle modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro giudiziario.
2. Gli esoneri non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.

Art. 64 - Collaborazione di un magistrato delegato

1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione dei procuratori aggiunti.
2. La scelta del magistrato collaboratore tra i procuratori aggiunti deve avvenire, previo interpello, con decreto motivato.
3. Il procuratore della Repubblica, laddove si renda necessario il ricorso a ulteriori e specifiche competenze, può avvalersi della collaborazione anche di uno o più magistrati, in relazione a specifici compiti da individuarsi con decreto motivato da comunicarsi a tutti i magistrati dell'ufficio. Di tale collaborazione il procuratore deve dare atto nella proposta.

Art. 65 - Referente informatico e magistrato di riferimento per l'informatica (RID e MAGRIF)

1. Nel progetto organizzativo sono indicati i magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referenti informatici e di magistrati di riferimento per l'informatica.
2. Il progetto organizzativo indica altresì la misura e le modalità relative alla concreta applicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, così come previsto dall'articolo 6 della circolare in materia (delibera del Consiglio del 6 novembre 2019) e può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta. Il provvedimento di esonero è riprodotto tra i criteri di assegnazione dei procedimenti dell'unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato.
3. La nomina del Magrif, i relativi esoneri e le eventuali proroghe sono adottati con provvedimento di variazione ai sensi dell'art. 13, ma i provvedimenti di nomina e proroga possono essere dichiarati immediatamente esecutivi soltanto ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere, da motivare espressamente.
4. Il comma che precede si applica anche ai provvedimenti di esonero riguardanti i RID.

Art. 66 - Referente per la formazione

- 1 Il progetto organizzativo indica il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione.
2. Il progetto organizzativo precisa se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta.

Art. 67 - Esonero parziale del referente per la formazione

1. Il referente per la formazione usufruisce di un esonero parziale dall'attività ordinaria, che tiene conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 25% del carico di lavoro.

2. La misura dell'esonero può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.
3. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, indica la misura dello stesso e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.
4. L'esonero non è rinunciabile ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione dei procedimenti dell'unità organizzativa alla quale risulta assegnato il magistrato.
5. Il provvedimento di esonero costituisce variazione da adottare con la procedura di cui all'articolo 13 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
6. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.

Art. 68 - Incompatibilità dell'incarico di referente per la formazione

1. L'incarico di referente per la formazione è incompatibile con quello di R.I.D., di M.A.G.R.I.F., di componente del Consiglio giudiziario e di componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Art. 69- Componente della Struttura tecnica per l'organizzazione

1. Il progetto organizzativo indica i magistrati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura quali componenti della Struttura tecnica per l'organizzazione (S.T.O.), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 40%.
2. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, indica le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione dei procedimenti dell'unità organizzativa alla quale risulta assegnato il magistrato.
3. L'esonero non è rinunciabile.
4. Con variazione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica dà attuazione all'esonero indicando i diversi criteri di assegnazione dei procedimenti all'interessato.
5. Il provvedimento va adottato con la procedura di cui all'articolo 13 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
6. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.
7. Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente tiene conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.

Art. 70 - Incompatibilità dell'incarico di componente della Sto

1. L'incarico di componente della Sto è incompatibile con quello di R.I.D., di M.A.G.R.I.F., di referente per la formazione e di componente del Consiglio giudiziario e di componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. L'incarico di componente della Sto è altresì incompatibile con la titolarità, al momento dell'interpello, delle funzioni direttive e semidirettive.

Art. 71 - Componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. Il progetto organizzativo indica i magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo

esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, di cui non possono usufruire i componenti eletti che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi.

Art. 72 - Esonero parziale del componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta ai magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione è regolata come segue:

- a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati togati in pianta organica;
- b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati togati;
- c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati togati;
- d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati togati in pianta organica;
- e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

2. Il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in occasione delle prime rispettive sedute, determinano la misura dell'esonero parziale, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, e trasmettono la relativa delibera al dirigente dell'ufficio di appartenenza ovvero al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, i quali indicano con variazione tabellare le modalità relative alla concreta ed attuale applicazione della riduzione del lavoro ordinario, riproducendole nei criteri di assegnazione dell'Ufficio. Il provvedimento di esonero, da riprodurre tra i criteri di assegnazione degli affari dell'unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato, va adottato ai sensi dell'art. 13.

3. L'esonero non è rinunciabile.

4. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.

PARTE XII - DISPOSIZIONI SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

Art. 73 - Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza

1. Le scelte organizzative tengono conto delle esigenze di tutela della gravidanza e della maternità e della compatibilità del lavoro con le esigenze personali connesse allo stato di gravidanza e con quelle familiari correlate ai doveri di assistenza che gravano sul magistrato, secondo le previsioni delle disposizioni che seguono.

Art. 74 - Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati

1. L'organizzazione dell'ufficio deve garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.

Art. 75 - Misure organizzative a tutela del nucleo familiare

Le misure organizzative tengono conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati.

2. L'organizzazione tutela altresì i magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 76 - Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute

1. L'organizzazione tutela i magistrati che hanno documentati motivi di salute che, sulla base della certificazione medica prodotta, possono impedire loro lo svolgimento di alcune specifiche attività di ufficio.

Art. 77 - Benessere fisico e psicologico dei magistrati

1. È compito del dirigente dell'ufficio attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale.

Art. 78 - Clima relazionale

1. È compito del dirigente dell'ufficio mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro.

2. Il dirigente dell'ufficio, avvalendosi della collaborazione dei procuratori aggiunti, risolve la presenza di situazioni conflittuali.

Art. 79 - Condizioni soggettive e forme di tutela

1. Nell'organizzazione degli uffici i dirigenti tengono conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, della genitorialità e della compatibilità del lavoro con le necessità personali, familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedono alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi.

2. Le condizioni soggettive indicate al comma 1 non devono essere occasione di pregiudizio nelle concrete modalità di svolgimento della vita professionale.

3. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio sente preventivamente i magistrati interessati.

4. Le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso.

5. Eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato; in ogni caso, trova applicazione l'articolo 63.

Art. 80 - Divieto di mutamento di funzioni

1. Nei confronti dei magistrati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento dell'unità organizzativa nella quale il magistrato è inserito.

Art. 81 - Criteri organizzativi generali

1. I dirigenti degli uffici adottano misure organizzative ispirate a criteri di flessibilità tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze personali e familiari di cui all'articolo 79, comma 1.
2. I dirigenti degli uffici esentano i magistrati con prole di età inferiore a sei anni dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze, salva la disponibilità manifestata dal magistrato.
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 per la tutela della genitorialità dei figli minori fino a sei anni possono essere derogate se il dirigente, con provvedimento che dia conto di esigenze non altrimenti garantite, rilevi motivatamente l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tali casi resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni.

Art. 82 - Ulteriori misure organizzative

1. Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, possono essere previste:
 - a) l'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata;
 - b) la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali.
2. Il dirigente dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore, adotta con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità che si pronuncia entro 7 giorni, le misure organizzative previste dal comma che precede, ovvero quelle previste dall'art. 81 e dall'art. 84.
3. Il provvedimento è adottato con la procedura di cui all'articolo 13 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.

Art. 83 - Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale

1. Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.
2. L'ingiustificata violazione del divieto di cui al comma che precede è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.
3. Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza.

Art. 84 - Assegnazione temporanea ad altra unità organizzativa

1. Qualora l'unità organizzativa in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altra unità organizzativa nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nell'unità organizzativa di provenienza.
2. Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 13, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82, comma 2.

Art. 85 - Tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità

1. Le disposizioni previste nella presente parte della circolare si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La documentazione attestante i motivi di salute o la sussistenza dell'handicap va conservata presso l'ufficio di appartenenza del magistrato interessato e trasmessa al Consiglio solo ove richiesto; in questo caso, la trasmissione avviene in via riservata con le modalità specificate nella richiesta.

3. In caso di gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra.

4. Nell'organizzazione degli uffici si deve tener conto, altresì, delle esigenze del magistrato connesse alla assistenza dei prossimi congiunti affetti da gravi patologie, quando non vi siano altri familiari che possano provvedervi.

PARTE XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Sostituzione di circolari precedenti ed entrata in vigore

1. La presente circolare:

- sostituisce ogni altra precedente circolare in tema di progetti organizzativi degli uffici requirenti nelle parti con essa incompatibili;
- disciplina i progetti organizzativi degli Uffici requirenti per il quadriennio 2026-2029;
- entra in vigore il 2 settembre 2024 e si applica alle variazioni dei progetti organizzativi e ai provvedimenti non formalizzati in variazione adottati da tale data;
- non si applica ai prospetti feriali per l'anno 2024 che continueranno ad essere regolamentati dalla circolare del 23 luglio 2020.

2. Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, previsti dalla presente circolare, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai procuratori aggiunti, sotto la vigenza della precedente circolare, dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e dei limiti previsti dalla presente circolare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso, i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi magistrati se la durata complessiva abbia raggiunto, a quella data, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare.

3. Agli uffici requirenti si applicano altresì le specifiche disposizioni contenute:

- a) nella circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio distrettuale per l'innovazione (adottata con delibera del 6 novembre 2019);
- b) nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018).

4. Per quanto non specificatamente previsto nella presente circolare si applicano le disposizioni della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti in quanto compatibili.